Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 ottobre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 245 DEL 5 OTTOBRE 1964:

REGIONE SARDA

Leggi e decreti emanati dal Consiglio regionale pubblicati nel « Bollettino ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna nel primo semestre dell'anno 1964.

(7748)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. **824.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine, in località Villarios del comune di Giba (Cagliari).

N. 824. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 5 maggio 1963, integrato con altro decreto senza data e con dichiarazione del 10 febbraio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine, in località Villarios del comune di Giba (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 82. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 1964, n. **825.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Pio sodalizio denominato « Associazione Dame e Damine di San Vincenzo », con sede in Chiavari (Genova).

N. 825. Decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Pio sodalizio, denominato « Associazione Dame e Damine di San Vincenzo », con sede in Chiavari (Genova) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 84. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1964.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio veneziano fra cooperative edili ed affini, con sede in Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 1112, con il quale fu costituito il Consorzio veneziano fra cooperative edili e affini con sede in Venezia, e ne fu approvato lo statuto;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria — eseguita all'ente citato da un revisore della Confederazione cooperativa italiana, associazione nazionale di rappresentanza cui il Consorzio aderisce — da cui emerge che il Consorzio stesso non ha attività sufficienti per far fronte ai propri debiti;

Visti l'art. 2540 del Codice civile, il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554;

Ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio in parola;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il Consorzio veneziano fra cooperative edili ed affini con sede in Venezia, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 1112, è messo

in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile, 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 1° e seguenti del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554.

Il dott. Nicola Puttilli è nominato commissario liquidatore del Consorzio stesso, con i poteri e gli obblighi di legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1964

SEGNI

Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1964
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 128

(7591)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1964.

Nomina per l'anno 1964 della Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato destituiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 183, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili e militari dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 84, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati destituiti è composta, per l'anno 1964, come segue:

Presidente:

Olivieri Sangiacomo dott. Vittorio, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Toro dott. Camillo, consigliere di Stato;

Giannattasio dott. Carlo, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Calenda dott. Luigi, vice prefetto del Ministero dell'interno;

Prestipino dott. Pietro, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Segretario:

Cartolano dott. Amedeo, direttore di divisione del Ministero del tesoro.

Art. 2.

In aggiunta ai membri di cui al precedente articolo, vengono chiamati a far parte della Commissione predetta, per l'anno 1964, gli ufficiali generali ed ammiragli appresso indicati, i quali interverranno in luogo dei predetti due funzionari amministrativi membri dottor Luigi Calenda e dott. Pietro Prestipino, alle adunanze della Commisisone stessa, quando debba pronunciarsi nei riguardi dei rispettivi personali militari:

il generale di divisione Giovanni Guida ed il tenente generale di amministrazione Vincenzo Bevilacqua, per i militari dell'Esercito;

il contrammiraglio Romualdo Bertone ed il maggior generale commissario Ermes Moscatelli, per i militari della Marina;

il generale di divisione aerea Giuseppe Donno ed il tenente generale commissario Federico Santaniello, per i militari dell'Aeronautica;

il generale di divisione Antonio Cutillo ed il generale di brigata Plinio Pradetto, per i militari della Guardia di finanza.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per il tesoro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1964
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 52. — VENTURA SIGNORETTI

(7612)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1964.

Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1964-65.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1964-65.

Roma, addì 20 gennaio 1964

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965

N. dell'esercizio 1963-64 (1)	N. dell'esercizio 1964-65 (2)	CAPITOLI — DENOMINAZIONE (3)	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64 (4)	Variazioni che si propongono (5)	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 + 5) (6)
		ENTRATA			
1	1	Proventi della contribuzione per provvedere alle spese per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti minori (articolo 1279, primo comma, del Codice della navigazione; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547 e legge 27 febbraio 1955, n. 66) .	48.000.000	+ (a) 5.000.000	53.000.000
2	2	Proventi della contribuzione per provvedere all'assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie (art. 1279, secondo comma, del Codice della navigazione; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547 e legge 27 febbraio 1955, n. 66) . . .	66.000.000	+ (a) 5.500.000	71.500.000
3	3	Canoni delle imposte portuali	2.622.000	+ (b) 628.000	3.250.000
4	4	Proventi eventuali diversi	20.000	—	20.000
—	5	Recupero di somme inscritte nei capitoli di spesa (c) .	—	(c) *per memoria*	*per memoria*
			116.642.000	+ 11.128.000	127.770.000
		SPESA			
		TITOLO I. — *Spesa ordinaria* (d)			
1	1	Indennità di trasferta e di missione	7.000.000	—	7.000.000
2	2	Interventi diretti alla assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie	66.000.000	+ (e) 5.500.000	71.500.000
3	3	Spese per la costruzione, per la manutenzione e per l'affitto dei locali degli Uffici del lavoro portuale . .	*per memoria*	—	*per memoria*
4	4	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie d'ufficio .	7.000.000	—	7.000.000
5	5	Compensi per lavoro straordinario al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni	6.500.000	—	6.500.000
6	6	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale in relazione a particolari esigenze dei servizi stessi (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . .	4.000.000	—	4.000.000
7	7	Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari del Comitato centrale, dei Consigli e delle Commissioni del lavoro portuale, ai membri del Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale e compenso al segretario del Comitato amministrativo stesso (regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; regio decreto-legge 31 agosto 1945, n. 572; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623; legge 4 giugno 1949, n. 422; legge 4 dicembre 1950, n. 888; decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5; articoli 143 e 146 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima)	2.000.000	+ (f) 500.000	2.500.000
			92.500.000	+ 6.000.000	98.500.000

(a) Aumento proposto in relazione al previsto gettito dei proventi di cui all'oggetto del capitolo.
(b) Aumento proposto in relazione a prevista maggiore entrata
(c) Capitolo che si istituisce per memoria per le entrate indicate nella denominazione del capitolo medesimo.
(d) Titolo che si istituisce per riunire in questa sede le spese di carattere ordinario.
(e) Aumento proposto per intensificare l'attività assistenziale di cui all'oggetto in relazione al maggior gettito dell'entrata destinata a tal fine.
(f) Aumento proposto per previsto maggiore fabbisogno.

N. dell'esercizio 1963-64 1	N. dell'esercizio 1964-65 2	CAPITOLI DENOMINAZIONE 3	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64 4	Variazioni che si propongono 5	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 + 5) 6
			92.500.000	+ 6.000.000	98.500.000
8	8	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio ed in quiescenza e delle relative famiglie	1.200.000	—	1.200.000
9	9	Spese casuali	200.000	—	200.000
10	10	Rimborso di somme indebitamente percette . . .	50.000	—	50.000
11	11	Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio *(a)*	22.692.000	— (b) 22.692.000	*soppresso*
			116.642.000	— 16.692.000	99.950.000
		TITOLO II. — *Spesa straordinaria (b)*			
—	11	Costruzione di una casa di riposo per lavoratori portuali (art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, modificato con legge 3 marzo 1932, n. 269) *(c)* .	—	+ (d) 20.000.000	20.000.000
			—	+ 20.000.000	20.000.000
		Avanzo di gestione (d)			
—	12	Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio *(d)*	—	+ 7.820.000	7.820.000
			—	+ 7.820.000	7.820.009

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si trasporta, per una migliore classificazione della spesa al successivo capitolo 12 della nuova rubrica « Avanzo di gestione ».
(b) Titolo che si istituisce per mettere in evidenza, sotto questa voce, le spese straordinarie di cui al successivo capitolo.
(c) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si inscrive per provvedere all'occorrenza di cui alla descrizione del capitolo stesso.
(d) Rubrica e capitolo che si istituiscono e stanziamento che si inscrive per mettere in evidenza il previsto avanzo di gestione.

Riassunti degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale

N. dell'esercizio 1963-64 1	N. dell'esercizio 1964-65 2	CAPITOLI DENOMINAZIONE 3	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1963-64 4	Variazioni che si propongono 5	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1964-65 (Col. 4 + 5) 6
		TITOLO I. — *Spesa ordinaria*	93.950.000	+ 6.000.000	99.950.000
		TITOLO II. — *Spesa straordinaria*	—	+ 20.000.000	20.000.000
		Avanzo di gestione	22.692.000	— 14.872.000	7.820.000
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA . . .	116.642.000	+ 11.128.000	127.770.000
		ENTRATE . . .	116.642.000	+ 11.128.000	127.770.000
		SPESE . . .	93.950.000	+ 26.000.000	119.950.000
		Avanzo di gestione da devolvere al fondo di riserva . .	22.692.000	— 14.872.000	7.820.000
			116.642.000	+ 11.128.000	127.770.000

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

(7268)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1964.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1962, concernente la composizione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Vista la nota n. 22367/14504 del 25 giugno 1964, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri designa il vice prefetto dott. Nicola D'Amato quale membro effettivo del Collegio sindacale dell'Ente predetto, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in sostituzione del dott. Francesco Lattari, dimissionario a seguito della sua nomina a prefetto della provincia di Cosenza;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decretano:

Il vice prefetto dott. Nicola D'Amato è nominato membro effettivo del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in sostituzione del dott. Francesco Lattari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7592)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1964.

Modifica all'ordinamento del Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 1960, concernente il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 12 marzo 1962, relativo al riodinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 26 agosto 1964, riguardante l'ordinamento della Direzione generale delle miniere;

Considerata l'opportunità di trasferire alla competenza della Direzione generale degli affari generali, in relazione ai compiti istituzionali della medesima, l'amministrazione dei geologi e dei tecnici specializzati, estranei all'Amministrazione dello Stato, incaricati della esecuzione di lavori attinenti al completamento, all'aggiornamento ed alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia e dei relativi studi illustrativi;

Decreta:

L'amministrazione dei geologi e dei tecnici specializzati, estranei all'Amministrazione dello Stato, incaricati — in applicazione dell'art. 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 15 — dell'esecuzione di lavori attinenti al completamento, all'aggiornamento ed alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia e dei relativi studi illustrativi, è trasferita dalla competenza della Direzione generale delle miniere a quella della Direzione generale degli affari generali.

Il relativo ufficio è inquadrato nel servizio I - Ispettorato generale del personale e ne costituisce la divisione IV (quarta) *bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(7566)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Fra Lavoratori », con sede in San Martino del Lago (Cremona), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 4 maggio 1964, alla Società cooperativa di consumo « Fra Lavoratori », con sede in San Martino del Lago (Cremona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Fra Lavoratori » con sede in San Martino del Lago (Cremona) costituita per rogito Pettenazzi del 6 settembre 1945, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Emilio Gnocchi ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(7639)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Università di Bari ad acquistare un suolo edificatorio

Con decreto del prefetto di Bari n. 23110/S del 16 luglio 1964, l'Università di Bari è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 21.000.000, un suolo edificatorio sito in Bari, di proprietà del sig. Tommaso Germinario, descritto in catasto alla partita 14623, foglio n. 113, particella 338, sub. *b*, dell'estensione complessiva di mq. 2564,65.

(7582)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tavarnelle Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.408.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7533)

Autorizzazione al comune di Castelsantangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Castelsantangelo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.935.536, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7531)

Autorizzazione al comune di Tregnago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Tregnago (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7536)

Autorizzazione al comune di Brentino Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Brentino Belluno (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7537)

Autorizzazione al comune di Concamarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Concamarise (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.825.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7538)

Autorizzazione al comune di Monteriggioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Monteriggioni (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7539)

Autorizzazione al comune di Stienta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Stienta (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7540)

Autorizzazione al comune di Bagnolo di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Bagnolo di Po (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7541)

Autorizzazione al comune di Rocca Priora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Rocca Priora (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.825.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7542)

Autorizzazione al comune di Montenero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Montenero (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 885.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7543)

Autorizzazione al comune di Contigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, il comune di Contigliano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7544)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1964, il comune di Pieve d'Alpago (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.053.853, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7596)

Autorizzazione al comune di Arquata del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1964, il comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.103.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7599)

Autorizzazione al comune di Altissimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1964, il comune di Altissimo (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.976.517, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7597)

Autorizzazione al comune di Castignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1964, il comune di Castignano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.217.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7598)

Autorizzazione al comune di Castelgandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Castelgandolfo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.403.381, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7614)

Autorizzazione al comune di Collazzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Collazzone (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7616)

Autorizzazione al comune di Fivizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Fivizzano (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.692.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7617)

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Marradi (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.483.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7618)

Autorizzazione al comune di Monteverdi Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Monteverdi Marittimo (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7615)

Autorizzazione al comune di Cerreto Guidi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Cerreto Guidi (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7619)

Autorizzazione al comune di Collalto Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1964, il comune di Collalto Sabino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.325.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7621)

Autorizzazione al comune di Montottone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1964, il comune di Montottone (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7624)

Autorizzazione al comune di Pedaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1964, il comune di Pedaso (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7625)

Autorizzazione al comune di Lapedona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1964, il comune di Lapedona (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7626)

Autorizzazione al comune di Cossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1964, il comune di Cossignano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7628)

Autorizzazione al comune di Fuipiano Valle Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Fuipiano Valle Imagna (Bergamo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.417.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7620)

Autorizzazione al comune di Ripe San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1964, il comune di Ripe San Ginesio (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.356.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7622)

Autorizzazione al comune di Cupramarittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1964, il comune di Cupramarittima (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7627)

Autorizzazione al comune di Marta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, il comune di Marta (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.114.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7629)

Autorizzazione al comune di Montedinove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1964, il comune di Montedinove (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7630)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione disposta dai signori Sullam di un terreno sito in comune di Taglio di Po (Rovigo).

Con decreto ministeriale n. 300.15/62136 del 7 settembre 1964 l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la cessione al prezzo simbolico di L. 100 disposta dai signori Sullam Renzo, Angelo, Vittorio, Costanza in Muggia, Giovanna in Reinisch e Bassi Luciana in Sullam di un terreno sito in comune di Taglio di Po (Rovigo), località Gorino Sullam del periziato valore di L. 600.000 della superficie di mq. 3470 distinto in catasto alla sezione censuaria di Valle dell'Oca, al foglio n. 9, mappale n. 50, confinante con restante proprietà Sullam-Bassi, su cui già insiste un fabbricato di proprietà dell'Opera nazionale maternità ed infanzia adibito ad asilo nido e consultorio pediatrico.

(7318)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 mod. 243 D.P. — Data: 12 settembre 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Salerno — Intestazione: D'Ambrosio Antonio di Antonino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 151.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 mod. 243 D.P. — Data: 8 ottobre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Trapani — Intestazione: Pipitone Natale — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 mod. 241 D.P. — Data: 17 novembre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Venezia — Intestazione: Pavanel Livio, nato a Montereale Valcellina il 19 settembre 1928 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 2.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 mod. 241 D.P. — Data: 19 luglio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Torino — Intestazione: Vuillermoz Bianca, nata a Torino il 15 luglio 1911 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 mod. 241 D.P. — Data: 14 giugno 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Avellino — Intestazione: De Paula Maria, nata a Guardia Lombardi il 6 febbraio 1903 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 mod. 241 D.P. — Data: 7 agosto 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Trento — Intestazione: Delladio don Valerio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 62.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 798 mod. 243 D.P. — Data: 17 febbraio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Torino — Intestazione: Giammalva Giuseppa — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 21.500.

Numero ordinale portato dalla ricevua: 11768 mod. 25 A — Data: 5 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Chiota Pasquale, nato a Formia il 10 novembre 1937 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 mod. 241 D.P. — Data: 8 luglio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Matera — Intestazione: Di Pizzo Domenico, nato a Colabraro il 25 aprile 1891 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 mod. 241 D.P. — Data: 5 agosto 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Lecce — Intestazione: Cezzi Giovanni, nato a Squinzano il 22 giugno 1910 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 240.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 settembre 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(7589)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoventi posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non superiore ai trenta anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti: si prescinde dall'indicato limite massimo nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) laurea in economia e commercio, conseguita presso una Università degli studi della Repubblica, compresa quella dell'Università « Luigi Bocconi » di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali dei cessati istituti superiori di studi commerciali; laurea in scienze economiche e marittime concessa dall'Istituto universitario navale di Napoli;

— laurea in scienze coloniali ottenuta dall'Istituto universitario orientale di Napoli.

Possono, altresì, partecipare al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 589;

laurea concessa dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche;

laurea in scienze consolari;

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze matematiche;

laurea in scienze coloniali;

laurea in scienze sociali e sindacali dell'Università di Ferrara;

laurea in scienze politiche ed amministrative della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o della Scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università ed Istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Inoltre, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso di uno degli indicati titoli di studio, i dipendenti statali appartenenti alle carriere di concetto, comprese quelle speciali, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3/1957.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità all'unito schema esemplificativo (allegato n. 2) dovranno pervenire alla prefata Ragioneria generale dello Stato entro e non oltre il quarantesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede soltanto il timbro a calendario dell'archivio del personale della predetta Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e della Università od Istituto presso cui è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbano far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno all'anzidetta Ragioneria dello Stato oltre il precitato termine di giorni quindici.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trenta anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati o gli invalidi per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello Stato matricolare in bollo da L. 200 contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine concesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Le prove di cui al precedente comma si svolgeranno in Roma nei locali che saranno a suo tempo indicati.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico nella misura di un dodicesimo dello stipendio annuo lordo di L. 687.000 oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso in parola, provenienti da altri ruoli del personale statale, competerà il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico n. 3/1957 ed a quelli provenienti dal personale non di ruolo, spetterà il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1964
Registro n. 25, *foglio n.* 20

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) Diritto costituzionale ed amministrativo.

2) Istituzione diritto civile. Diritto commerciale.

Parte seconda:

Scienza delle finanze. Economia politica. Statistica metodologica.

Parte terza:

Computisteria e ragioneria. Contabilità di Stato.

PROVA ORALE

1) Le materie delle prove scritte.

2) Nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro ed alla periferia con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale dello Stato.

3) Lettura e traduzione dal francese o dall'inglese o dal tedesco. Conversazione in lingua francese.

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO N. 2

(Schema di domanda in bollo da L. 200)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. . . . . .) il . . . . . e residente dal (1) . . . . . in . . . . . . (prov. . . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . ;

3) non ha riportato condanne penali (4) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, li . . . .

Firma (5) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza, se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7322)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per esami a undici posti di vice esperto in prova (coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili undici posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a undici posti di vice esperto in prova (coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego: l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) in quale delle materie indicate al n. 1), lettera *A*) del successivo art. 4 (biologia o microbiologia o parassitologia o veterinaria) intendano sostenere la relativa prova scritta;

9) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale:

A) *Prove scritte*:

1) nozioni fondamentali di biologia o di microbiologia o di parassitologia o di veterinaria (a scelta del candidato);

2) descrizione di un tecnica di laboratorio relativa alla materia prescelta dal candidato nella prova n. 1).

B) *Prova pratica*:

esecuzione di tecniche di laboratorio relative alla materia prescelta dal candidato nella prova scritta n. 1).

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e della prova pratica;

2) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato la prova pratica.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani, combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonfica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati

e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia, e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelita;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dalla Amministrazione competente;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su prescritta carta da bollo, dell'autorità militare.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati e invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore ai sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina a vice esperto nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1964
Registro n. 5, foglio n. 329

(7259)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi a sei posti di chimico aggiunto in prova e ad un posto per fisico aggiunto in prova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 179, del 23 luglio 1964, con il quale sono stati indetti un concorso a sei posti per chimico aggiunto in prova e ad un posto per fisico aggiunto in prova;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi sopracitati;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine utile (21 settembre 1964) per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi a sei posti per chimico aggiunto in prova e ad un posto per fisico aggiunto in prova, indetti con decreto ministeriale 16 aprile 1964, è prorogato al 31 ottobre 1964.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1964
Registro n. 75 Difesa-Esercito, foglio n. 153

(7656)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto indetto con decreto del medico provinciale n. 5159 del 25 settembre 1962;

Atteso che il dott. Cesare Di Iorio, vincitore della condotta medica di Baia e Latina, invitato con lettera n. 9896 del 4 agosto 1964, notificatagli in data 8 agosto 1964, non ha dato comunicazione nel termine fissato, di accettazione o meno della condotta medesima;

Considerato che il predetto è da ritenersi implicitamente rinunciatario, del posto e che, pertanto, si rende necessario dichiarare, un altro vincitore per la condotta medica di Baia e Latina;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, approvata con proprio decreto n. 9699 del 1° agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dai candidati che seguono nella graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964 è apportata la seguente ulteriore modifica:

« Il dott. Vincenzo Nuzzo viene dichiarato vincitore della condotta medica di Baia e Latina in luogo del dott. Cesare Di Iorio, implicitamente rinunciatario per non aver accettata la condotta nel termine prescritto ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 18 settembre 1964

Il medico provinciale: LANNA

(7603)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7800/64 del 10 agosto 1964, col quale venne approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 7800/64 del 10 agosto 1964, con il quale vennero assegnate le condotte ai concorrenti risultati idonei;

Vista la rinunzia del dott. Vetrano Antonio alla condotta medica del comune di Sacco;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso che seguono nella graduatoria il dott. Vetrano Antonio;

Considerato che il candidato dott. Nuzzo Vincenzo, all'uopo interpellato, ha fatto conoscere di essere disposto ad accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Nuzzo Vincenzo è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Sacco.

Il sindaco del predetto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Salerno, addì 22 settembre 1964

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(7562)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAGUSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Ragusa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1963/1286 del 31 dicembre 1963, con il quale è stato bandito il concorso per il posto di veterinario condotto vacante nel comune di Ragusa al 30 novembre 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le segnalazioni di cui alle note n. 4 del 31 gennaio 1964 dell'Ordine dei veterinari e n. 2295 del 17 gennaio 1964 del comune di Ragusa;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Ragusa, vacante al 30 novembre 1963, è costituita come segue:

Presidente:

Arezzo dott. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Presti dott. Francesco, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Sorce dott. Giovanni, veterinario provinciale capo;

Mantovani prof. Giovanni, professore di ruolo in malattie infettive;

Bianchi prof. Carlo, professore di ruolo in patologia e clinica medica veterinaria;

Di Salvo dott. Domenico, veterinario condotto.

Segretario:

Camera dott. Andrea, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo in Ragusa alla data da destinarsi e che sarà tempestivamente comunicata agli interessati.

I presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale di Ragusa, all'albo pretorio della Prefettura e all'albo pretorio del comune di Ragusa.

Ragusa, addì 19 settembre 1964

Il veterinario provinciale: AMATO

(7407)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.